

esecuzione della sentenza di primo grado...con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”;

per l'appellata ed appellante incidentale:”...in parziale riforma della sentenza in oggetto...condannare ICE a risarcire il danno...in misura pari al 100% delle retribuzioni maturate fino alla data della reintegra...spese come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, la d.ssa _____ premesso di essere stata dipendente dell'ICE con qualifica di dirigente ed incarico di responsabile della sede di Tirana, evocava in giudizio esso ICE per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento disciplinare da questo comminatole, in data 28 novembre 2002, per aver presentato all'Istituto fatture per prestazioni mai effettuate ovvero fatture “gonfiate”, concernenti spese relative all'organizzazione della partecipazione di ICE alla Fiera del Levante, svoltasi in Albania, nel maggio 2002.

Negava _____ qualsiasi addebito, depositando una serie di dichiarazioni giurate di cittadini albanesi, nelle quali si attestava la correttezza del suo operato.


Protestava inoltre _____ che ICE avesse trattenuto in compensazione del suo t.f.r. la somma di eur22,704,97=, pari alle spese oggetto di contestazione, nonché l'ulteriore somma di eur18.083,00=, rinvenuta nella cassaforte della sede di Tirana, ma di esclusiva pertinenza di essa ricorrente.

Istruita documentalmente la causa, il Tribunale accoglieva le domande della _____ stabilendo peraltro un risarcimento pari al solo 30% della retribuzione globale di fatto, maturata dal licenziamento alla reintegra, ritenendo inammissibile la domanda di restituzione delle somme trattenute sul t.f.r., atteso che la revoca del licenziamento ed il ripristino del rapporto comportavano necessariamente la restituzione del t.f.r. residuo corrisposto, in quanto divenuta priva di causa la sua erogazione.

Le spese erano regolate secondo soccombenza.

Avverso tale sentenza, ritenendola ingiusta, proponeva appello principale l'originario convenuto, concludendo come in epigrafe riportato.

L'appellata non si costituiva, ma proponeva autonomo appello, prendendo le conclusioni sopra riportate.



Riuniti gli appelli ex art. 335 c.p.c., all'udienza all'uopo fissata la causa veniva trattenuta in decisione e definita come da dispositivo in calce, di cui si dava immediata lettura.

L'appello principale non è fondato.

Si ricorda che le incolpazioni mosse alla [redacted] concernenti le presunte fatture fittizie, riguardavano:

- a) un'inserzione pubblicitaria sul giornale "Economia" del valore di eur1.250,00=;
- b) degli spot pubblicitari sul canale televisivo TV KLAN per eur2.000,00=;
- c) acquisto di materiale per computer (eur2.144,00=) di materiale di cancelleria (eur944,00=) ed assistenza tecnica della ditta SISTEMA (eur956,00=);
- d) traslochi di materiale e servizio bar-catering realizzati dalla ditta KURTI (eur1.412,00= più eur1.250,00=);
- e) tre incontri conviviali (due cene ed un pranzo) presso l'Hotel Diplomat (per totali eur5.000,00= circa);
- f) attività di traduzione ed assistenza in fiera (eur1.111,00=).

La difesa erariale si intrattiene diffusamente sulla procedure relative alla corretta gestione dei fondi assegnati agli Uffici esteri degli enti pubblici, ma tale puntigliosa ricostruzione appare del tutto irrilevante, giacché, al riguardo, non è stata mossa alla dirigente alcuna specifica contestazione.

Inoltre il brevissimo preavviso (di pochissimi giorni) con cui ICE si era determinato a partecipare alla manifestazione era comunque incompatibile con una peddissequa applicazione preventiva di dette disposizioni, come d'altronde riconosciuto dallo stesso appellante principale (cfr. doc. 5 fasc. ric. 1° grado, in cui ICE prevedeva espressamente la possibilità, stante il breve tempo a disposizione, che si potessero determinare spese impreviste).

Rileva, poi, la Corte, come nessuna specifica doglianza sia stata mossa al capo di sentenza che esclude qualsiasi responsabilità della [redacted] per le presunte illecite "maggiorazioni" di altre fatture (per prestazioni che si riconoscono effettivamente rese) talché su tale questione deve ritenersi formato il giudicato con conseguente inevitabile espunzione della stessa dal processo.

La pronuncia del Tribunale va quindi valutata con esclusivo riferimento alla fondatezza degli addebiti di cui alle lettere a-f di cui sopra, esclusa dal primo Giudice e, viceversa, ribadita dalla difesa erariale.

Al riguardo sottolinea la Corte che (come attestato dalla gravata sentenza) le parti, sin dalla prima udienza, hanno espressamente rinunciato allo svolgimento di un'istruttoria (in ispecie testimoniale) che ritenevano si presentasse difficoltosa, trattandosi di fatti posti in essere all'estero ed hanno chiesto al Giudice di pronunciarsi sulla base della documentazione depositata.

Nessuna prova testimoniale diretta è stata quindi chiesta da ICE (cui pacificamente, peraltro, incombeva l'onere della prova della giustificatezza del licenziamento della altrimenti espletata.

Si osserva al riguardo che, come d'altronde ribadito dalla giurisprudenza del S.C. (cfr., ad es.; Cass., 27 marzo 2003, n. 4666 e Cass., 26 settembre 2000, n.12763) che la prova testimoniale in senso proprio non può che formarsi nel giudizio, non essendo assolutamente ad essa equiparabili "testimonianze scritte", ossia dichiarazioni rese da terzi al di fuori del momento processuale, senza la garanzia del contraddittorio e senza il controllo e la direzione del Giudice.

Dette dichiarazioni (pur ricevibili, in quanto il vigente ordinamento processuale civile non ha una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed ammette quindi anche le cc.dd. "prove atipiche") sono quindi rimesse alla libera (ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) valutazione del Giudice del merito.

Al riguardo questa Corte ritiene, in linea generale, che le dichiarazioni scritte, per essere ritenute fonte di prova significativa e pregnante, debbono, oltretché essere sicuramente provenienti dalle persone che le hanno sottoscritte (fatto che, nel caso, non è in contestazione) anche riferire circostanze prive di dubbio nella loro materialità e del tutto concordi con le risultanze di altre fonti di prova (soprattutto documentale): circostanze, in una parola, che possano essere ritenute ragionevolmente certe e non ambigue.

Tutto ciò non è assolutamente avvenuto nella presente fattispecie, in cui i numerosissimi e significativi elementi di dubbio sulle condotte materiali contestate all'originaria ricorrente, instillati dalle controdeklarazioni dalla stessa prodotte e dagli elementi documentali e logico-deduttivi dalla medesima introdotti, avrebbero imposto l'assoluta necessità di un ampliamento dell'istruttoria (specie testimoniale) in sede processuale, la cui mancanza rende del tutto insufficiente la prova -che, si



ripete ancora, spettava a ICE- della sussistenza dei presupposti del licenziamento disciplinare.

Le censure dell'appellante principale (che ripropone, sia pur sviluppandoli, in buona sostanza, gli stessi elementi di prova già allegati in primo grado) non sono quindi idonee a scalfire la congruità della motivazione del Tribunale sul punto, che integralmente si condivide e di cui si richiamano, per completezza, i passaggi essenziali.

Con riferimento ai fatti di cui al capo a) la dichiarazione del Direttore Generale del giornale "Economia" risulta contraddetta dalle attestazioni del responsabile contabile del giornale, della giornalista che ha redatto i pezzi e della Direttrice dell'Agenzia per lo sviluppo Economico (docc. 19, 20 e 21 fasc. ric.).

Con riguardo ai fatti sub b) il Direttore Generale del canale TV KLAN ha confermato la messa in onda degli spot (all. 23).

In ordine ai fatti sub c) risulta depositata in atti una attestazione della Camera di Commercio di Tirana dalla quale emerge l'esistenza della ditta stessa, nonché una dichiarazione giurata di un dipendente della ditta che ha lavorato per ICE presso la Fiera.

D'altronde la dichiarazione del Ministero delle Finanze albanese del 2.8.02 (prodotta da ICE) affermava semplicemente che la ditta SISTEMA non risultava registrata in banca dati, non che essa non esistesse nell'effettiva operatività.

Nel ricorso in appello si paventano, inoltre, irregolarità ed incongruenze nella fatturazione della ditta SISTEMA, sulle quali peraltro non mette conto soffermarsi, perché mai oggetto di previa contestazione a carico dell'appellata e, per di più, a loro volta incongrue con la tesi dell'inesistenza della ditta stessa.

Anche per quanto attiene ai fatti sub d) la dichiarazione del medesimo Ministero riferiva dell'attività principale della ditta KURTI (senza escludere, ovviamente, che essa potesse svolgere anche, quale secondaria, l'attività commissionatale dalla il cui effettivo svolgimento è stato inoltre confermato da varie dichiarazioni (docc. 39 e 41).

Con riferimento, ancora, ai fatti di cui al punto e) vi è una tal messe di documenti (provenienti dalle più disparate fonti: cfr. docc. da 31 a 38) da indurre persino a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dei denunciati (due collaboratori assunti a tempo determinato dalla sede ICE di Tirana, nei cui

confronti la stessa aveva mosso svariate contestazioni in ordine allo svolgimento della prestazione e dal cui esposto tutta la vicenda prese le mosse).

Infine, con riferimento ai fatti sub f) sia la sentenza di primo grado che il ricorso di ICE ne tacciono, sicché trattasi di vicende che non possono influenzare la decisione.

Osserva, poi, la Corte che è priva di rilevanza la contestazione di ICE sulla forma delle dichiarazioni prodotte dalla che sarebbero prive, a dire dell'Istituto, di una serie di requisiti indispensabili per il loro utilizzo in sede giudiziaria.

A prescindere che dette affermazioni non sono supportate dalla citazione delle fonti normative che le legittimerebbero ed a parte che le stesse contestazioni potrebbero essere mosse anche ai documenti prodotti da ICI, l'Istituto mostra di confondere, laddove fa riferimento alla valore giuridico (fino a querela di falso) degli atti notarili, l'estrinseco con l'intrinseco del documento.

Non siamo, invero, nella fattispecie, di fronte ad atti definibili "atti notarili", ma ad atti redatti da privati, ancorché legalizzati da Notai, con (o senza, come dice ICI) le forme previste dalla legge nazionale. Detti atti mai potrebbero far fede fino a querela di falso dell'intrinseco del documento, ossia del suo contenuto, che (stante la non contestazione della provenienza degli stessi da chi ne risulta dichiarante) andrebbe sempre vagliato liberamente dal Giudice davanti al quale è prodotto, il che è esattamente (con tutti i limiti e le riserve sopra espresse nei confronti delle cc.dd. "prove atipiche") quanto la Corte sta facendo con i documenti *hic et inde* prodotti.

In conclusione, ribadisce la Corte che la mancata prova della sussistenza degli addebiti –e, di conseguenza, della legittimità del licenziamento- è di palmare evidenza.

Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alla doglianza relativa alla condanna della alla restituzione della somma reperita nella cassaforte della sede di Tirana.

Posto che mai è stata contestata alla una qualche forma di divieto di detenere denaro personale nella cassaforte suddetta, correttamente il Tribunale ha messo in evidenza che la dirigente ha fornito la prova di aver ritirato la somma in questione dal proprio conto bancario, mentre per contro ICE (cui spettava la prova

di dimostrare la proprietà della somma oggetto di rivendica) non ha fornito un solo documento né ha offerto un solo prospetto contabile dal quale poter plausibilmente desumere che la somma stessa le appartenesse.

Va, invece, accolto l'appello incidentale della _____ cui il Tribunale ha ingiustamente assegnato un risarcimento commisurato al solo 30% della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra.

La decisione, motivata con la presunta "non totale trasparenza" di talune operazioni, appare contraddittoria con la radicale esclusione, ricavabile dalla lettura della stessa motivazione della sentenza, del raggiungimento della prova della sussistenza degli addebiti mossi alla _____ e mostra di confondere l'oggettiva "non trasparenza" dei fatti dovuta a detta carenza probatoria, pur sufficiente per assolvere la lavoratrice dagli addebiti disciplinari a lei mossi, con una "non trasparenza" di carattere soggettivo, ossia riconducibile, eventualmente anche in modo più sfumato, a comportamenti alla predetta ascrivibili, conclusione che è la stessa sentenza, per prima – e del tutto correttamente – a negare recisamente.

Restano le spese di giudizio.

Quanto a queste, non vi è ragione per discostarsi dal generale principio della soccombenza (cfr. dispositivo).

P.T.M.

- visto l'art. 437 c.p.c.;
- ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- respinge l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale:
- condanna l'ICE a risarcire il danno derivante dall'illegittimo licenziamento nella maggior misura correlata alle retribuzione globali di fatto dal licenziamento alla reintegra;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata _____ le spese di lite del grado, liquidate in complessivi eur 2.500,00=, di cui eur 1.500,00= per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2008.

Il Consigliere estensore

dott. Ermanno CAMBRIA

Il Presidente

dott. Maurizio PACIONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li _____

3 LUG 2008

DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Liliana PICARDO)

DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Liliana PICARDO)

q bar